

**LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 13-01-2005
REGIONE LAZIO**

**"Disposizioni in materia di elezione del Presidente della
regione e del Consiglio regionale e in materia di
ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta
e del Consiglio regionale".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 2
del 20 gennaio 2005
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9



IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

ARTICOLO 1

(Recepimento)

1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in

materia.

ARTICOLO 2

(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Sono candidati alla presidenza della Regione i capilista delle liste regionali.

3. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

4. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

5. E' altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato alla carica di Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 15, tredicesimo comma, numero 3, della l. 108/1968; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto

per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

(Numero dei consiglieri regionali)

1. Oltre al Presidente della Regione, il Consiglio regionale è composto da 70 membri, di cui 56 eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 eletti con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni vigenti nella l. 43/1995.

2. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti ed i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

3. La lista regionale è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione

e che entrambi i sessi siano rappresentati in pari misura. Sono inammissibili le liste regionali che non prevedono candidati residenti e la pari presenza di candidati di entrambi i sessi.

ARTICOLO 4

(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali
Assegnazione dei
seggi alle circoscrizioni)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.".

ARTICOLO 5

(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione)

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della l. 108/1968 è sostituito dal seguente:
"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dall'articolo 19, comma 4, dello Statuto, si procede

all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente
della Regione entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della l.
108/1968 è sostituito
dal seguente:
"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente
della
Regione.".

ARTICOLO 6

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. Il primo periodo del numero 3 del
tredicesimo comma
dell'articolo 15 della l. 108/1968 è sostituito dal
seguente:
"3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste
provinciali,
collegati alla lista regionale che ha conseguito la
maggiore
cifra elettorale regionale abbiano conseguito una
percentuale
di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi
assegnati al
Consiglio, proclama eletti, oltre al Presidente della
Regione, i
primi candidati compresi nella lista regionale fino alla
concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al
Consiglio; i
restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma
sono
ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati
alla lista
regionale di cui al numero 2).".

2. Il numero 4 del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della l.
108/1968 è sostituito dal seguente:
"4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste
provinciali,
collegati alla lista regionale che ha conseguito la
maggiore
cifra elettorale regionale, abbiano conseguito una
percentuale
di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al
Consiglio, proclama eletto il Presidente della Regione e
assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi
del
presente comma alla lista regionale in questione;".

ARTICOLO 7

(Cause di ineleggibilità)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i presidenti delle province della regione e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia della regione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

ARTICOLO 8

(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l. 108/1968, nelle prossime elezioni regionali, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori.

2. La medesima deroga si applica per i

partiti o gruppi politici
che nell'ultima elezione per il Parlamento europeo
abbiano
presentato candidature con proprio contrassegno ed
abbiano
ottenuto un numero minimo di due seggi, di cui almeno uno
nella circoscrizione n. III - Italia Centrale. Nessuna
sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la
lista sia
contraddistinta da un contrassegno composito nel quale
sia
contenuto quello di un partito politico esente da tale
onere ai
sensi della presente legge.

3. Il medesimo esonero, in deroga
all'articolo 1, comma 11,
della l. 43/1995 si applica anche per i candidati alla
carica di
Presidente della Regione e per le liste regionali
collegati alle
liste di cui ai commi 1 e 2.

4. I candidati alla carica di Presidente
della Regione, con l'atto
di accettazione della candidatura, dichiarano altresì di
volere
mantenere la carica qualora eletti consiglieri regionali.

5. Il numero 4 dell'ottavo comma
dell'articolo 9 della l.
108/1968 è sostituito dal seguente:
"4) un modello di contrassegno anche figurato in triplice
esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza ovvero
con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da
altri
partiti. A tali fini costituiscono elementi di
confondibilità,
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla
rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli
riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni
letterali, nonché le
parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione
degli
orientamenti o finalità politiche connesse al partito o
alla forza
politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la
presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici
di
contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti
simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento, possano trarre in errore
l'elettore. Non
è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è
ammessa la presentazione di contrassegni che non siano
stati
ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto
di un
provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi
tre anni,
trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla

ricezione
ed ammissione delle liste e delle candidature.”.

ARTICOLO 9

(Spese per la campagna elettorale)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di "euro 30.987,41" è sostituita con "euro 50.000,00" e la cifra di "euro 0,01" è sostituita con "euro 0,03”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l. 43/1995 la cifra di "euro 1,00" è sostituita con "euro 1,50”.

ARTICOLO 10

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 gennaio 2005

Storace

